

## Nel capitale sociale delle Sis entrano anche i clienti retail

*Lo strumento è finalizzato a intervenire in Pmi non quotate nella fase di avvio*

La Sis (società di investimento semplice) è un nuovo veicolo di investimento societario finalizzato alla gestione collettiva del risparmio introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 27 del decreto crescita (DL 34/2019) convertito con modificazioni dalla legge 58/2019.

La legge di conversione ha operato un rilevante ampliamento dell'operatività delle Sis, rispetto a quanto era stato originariamente previsto nel decreto crescita, in quanto ora è disposta la possibilità di partecipare al capitale delle Sis anche per i clienti retail, oltre che per gli operatori professionali.

La Sis è stata pensata dal legislatore (che ha inserito nel Tuf, vale a dire il Dlgs 58/1998, testo unico in materia finanziaria) per dare impulso al settore del venture capital ed è stata finalizzata, in particolare, a supportare le Pmi non quotate che si trovino in fase di avvio della loro attività, con uno strumento ad hoc, connotato da snellezza e semplicità operativa, il quale faciliti la raccolta dei capitali occorrenti.

Per Pmi si intendono (in base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f, punto i del regolamento 2017/1129/Ue) le società che presentino, in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato, almeno due dei seguenti parametri:

meno di 250 dipendenti;

totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;

fatturato annuale non superiore a 50 milioni di euro.

La Sis è, dunque, un veicolo di investimento al quale il legislatore riserva il beneficio di alcune agevolazioni operative in considerazione delle sue dimensioni ridotte e dei vincoli imposti alla sua operatività. La Sis infatti rientra fra i gestori di fondi di investimento alternativi (Gefia), disciplinati,

tra l'altro, dalla direttiva 2011/61/UE (nota come «direttiva Aifm») il cui «considerando» 17 precisa che la direttiva medesima prevede un regime agevolato per i Gefia nel caso in cui i Fia cumulativi gestiti non superino la soglia di 100 milioni di euro o di 500 milioni di euro per i Gefia che gestiscono solo fondi che non ricorrono alla leva finanziaria e non concedono agli investitori diritti di rimborso per un periodo di 5 anni (si tratta dei cosiddetti «Gefia sotto-soglia»). Ebbene, nel margine di discrezionalità che la direttiva 2011/61/UE ha concesso per la definizione del regime applicabile ai «Gefia sotto-soglia» si inseriscono anche le disposizioni dettate dal decreto crescita, dettate appunto al fine di delineare per le Sis (in considerazione delle dimensioni ridotte e dei vincoli di operatività ad esse imposti) una disciplina semplificata rispetto a quella applicabile ai gestori di fondi di investimento alternativi (in particolare, sono attenuati i poteri regolamentari di Banca d'Italia e di Consob e sono previsti requisiti meno stringenti per i titolari di quote di partecipazione al capitale delle Sis).

La Sis deve essere costituita in forma di Sicaf (società di investimento per azioni a capitale fisso). Per Sicaf si intende l'organismo di investimento collettivo del risparmio (Oicr) chiuso:

costituito in forma di società per azioni a capitale fisso;

con sede legale e direzione generale in Italia;

avente come oggetto «esclusivo» l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.

Sotto quest'ultimo aspetto, la disciplina della Sis deroga, dunque, a quanto disposto dal Tuf (nell'articolo 35-bis, comma 1, lettera f): la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicaf se il relativo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso.

Per Oicr, a sua volta, si intende l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio il cui patrimonio:

è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni;

è gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi;

è investito in strumenti finanziari, crediti (inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'Oicr), partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Angelo Busani